



COMUNE DI SCONTRONE

PROVINCIA DI L'AQUILA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ADIBITI A CASE PARCHEGGIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA

In attuazione della propria determinazione n. 39 del 05/05/2016

RENDE NOTO

E' indetto BANDO DI CONCORSO per l'assegnazione in emergenza abitativa di alloggi disponibili e che si renderanno successivamente tali adibiti ad emergenza abitativa

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art.1 del vigente "Regolamento comunale per l'assegnazione provvisoria di case parcheggio per il superamento di situazioni di emergenza abitativa", possono partecipare al presente concorso i cittadini che si trovano in emergenza abitativa per:

a) Pubbliche calamità: terremoto, alluvioni, nubifragi, ecc... che privino il richiedente dell'abitazione abituale;

b) Provvedimento o attestato emesso da: Comune, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, a seguito di ragioni di forza maggiore quali: crolli, incendi, esplosioni, ecc..., che privino dell'abitazione abituale o comunque obblighino a vivere in una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone;

c) Grave antigienicità che obblighi il richiedente a vivere, a discapito della sua salute, in un alloggio le cui condizioni igieniche sanitarie sono proibitive e per le quali la AUSL abbia dichiarato inabitabile l'alloggio e richiesto al Sindaco di ordinare lo sgombero per ragioni igieniche;

d) Provvedimento di sfratto, rilasciato dal Tribunale, la cui esecuzione deve essere riferita all'anno in cui si chiede l'assegnazione dell'alloggio parcheggio, con esclusione dello sfratto per morosità, a seguito del quale debba essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra abitazione per l'accertata carenza di immobili abitativi disponibili nel centro abitato.

e) Stato – certificato da servizi sociali comunali - di marcata indigenza e bisogno che impediscano al richiedente di procurarsi un alloggio o di pagare la rispettiva pigione, e contemporanea mancanza di possesso a qualsiasi titolo di un immobile ad uso abitativo;

I Soggetti partecipanti legittimati a presentare domanda debbono dimostrare, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a-b-c-d-e;

2) cittadinanza italiana: è ammesso al concorso il cittadino straniero, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2 lettera a) della L.R. n.96/96;

3) residenza anagrafica e di fatto nel comune di Scontrone ovvero residenza in altro Comune da non oltre un anno ove il richiedente provi di essersi trasferito per sfratto;

4) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel Comune di Scontrone ed in tutto il territorio nazionale.

5) essere in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi

dell'art.21 della legge 475/1978 ed art.2 del Regolamento Comunale per l'assegnazione provvisoria di case parcheggio approvato con delibera Consiliare n. 31/2014; il limite attuale è di € 15.853,63.

Si precisa che il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2015 e riferita al reddito percepito nell'anno 2014 al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

ART. 2 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al bando, debbono, preferibilmente, essere redatte su apposito modello fornito dal Comune di Scontrone.

Le domande in carta semplice con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (in corso di validità), dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 ed inviate al Comune di Scontrone entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, a mezzo raccomandata, consegnata, in busta chiusa, a mano all'ufficio protocollo, oppure tramite pec firmata digitalmente all'indirizzo comunescontrone@pec.it.

Sulla busta chiusa deve essere indicata, pena esclusione, la seguente dicitura "domanda per casa parcheggio".

Il timbro dell'Ufficio Postale o del protocollo generale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

Art. 3 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ogni domanda di accesso al beneficio dovrà contenere:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - la cittadinanza italiana (per il cittadino straniero, attestato rilasciato dal Ministero degli Esteri, comprovante la condizione di reciprocità di cui all'art.2 punto a) della L.R. n.96/96;
2. la residenza;
3. il possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando ed in particolare di trovarsi in situazione di emergenza abitativa, secondo quanto ivi stabilito alle lettere a,b,c,d, dell'articolo 1 del presente bando;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata da tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa, attestante il reddito percepito nell'anno 2014 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate, in copia, per i lavoratori dipendenti dal modello Certificazione Unica, rilasciato dai rispettivi datori di lavoro, e/o modello UNICO / 730 , per i pensionati dai certificati di pensioni e per i lavoratori autonomi dal Modello Unico. Nel caso l'istante non effettui le dichiarazioni fiscali appena citate, alla domanda dovranno esser allegati Attestazione e Dichiarazione ISEE in corso di validità.



COMUNE DI SCONTRONE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Per tutti i componenti del nucleo non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la situazione di emergenza abitativa e più precisamente:

- provvedimento emesso dall'Autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria o ordinanza di sgombero;
- ogni altro atto necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

SI PRECISA CHE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SIN QUI INDICATA, ED ALTRESI LA EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE IL CONCORRENTE INTENDE COMUNQUE PRESENTARE, DEVE ESSERE PRODOTTA IN COPIA AUTENTICATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' EFFETTUATA SULLA SCORTA DI QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA.

Non sono ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza del periodo di validità per la presentazione della domanda.

Si ricorda che il concorrente che dichiara il falso è passibile delle conseguenze penali e civili previste dalla vigente normativa nonché verrà escluso dalla assegnazione delle case parcheggio e non potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione dello stesso beneficio. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle domande sia in fase istruttoria sia successivamente all'approvazione della graduatoria.

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione è formata da apposita Commissione, che, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda, provvede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di priorità di cui all'art.3 del vigente "Regolamento Comunale per l'assegnazione provvisoria dei case parcheggio per il superamento di situazioni di emergenza abitativa", previa istruttoria da parte degli uffici comunale entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte di questo Ente.

La commissione provvederà ad escludere quelle domande prive di:

- a) documento d'identità allegato alle istanze e alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2001;
- b) non possesso dei requisiti di cui all'art.1 lett. a,b,c,d,e del presente bando;
- c) reddito superiore a quanto stabilito dall'art.1 punto 5 del presente bando.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Comune contatterà i beneficiari per la verifica dell'idoneità degli alloggi alla propria condizione familiare, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 96/96 si precisa che *"Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, 3° comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo massimo, di cui*

al precedente art. 2, lett. c): per le giovani coppie lo standard applicabile per l'assegnazione è quello relativo ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone”.

Con la stipula di apposito contratto di locazione, si provvederà anche alla voltura ed addebito di tutte le relative utenze al beneficiario.

La consegna delle chiavi avverrà a seguito della stipula del contratto e della redazione del verbale di consistenza immobiliare alla presenza del geometra comunale e/o della guardia municipale.

Ove il beneficiario in graduatoria si rifiuti di stipulare in contratto, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Ai sensi dell'art.5 del Vigente Regolamento comunale in materia di assegnazione di alloggi per emergenza abitativa, la durata della concessione degli alloggi non può eccedere la durata di un anno, rinnovabile per ulteriori 18 mesi, dalla data di concessione e dalla data di scadenza della prima concessione, a condizione che permanga l'originario stato di necessità dell'assegnatario.

Ai sensi della L.R. 12 novembre 2014, n. 40 “ Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica” , Questo Ente si riserva di assegnare alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente al canone minimo per il periodo di assegnazione (max 30 mesi). Eventuali maggiori spese oltre l'importo come prima determinato non potranno, in nessun caso, essere rimborsate dal Comune all'assegnatario.

Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione.

ART.6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente “Regolamento Comunale per l'assegnazione provvisoria dei case parcheggio per il superamento di situazioni di emergenza abitativa”, ed alla L.R. n.96/96, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Aspirante assegnatario può ottenere tutte le informazioni utili per la compilazione dell'istanza presso il servizio sociale del Comune.

Il Responsabile del procedimento è L'Ing. Rolando Le Donne, presente in Comune ogni lunedì dalle ore 11.00 alle 14.00 ed ogni giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.

Scontrone,

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Ing. Rolando Le Donne

